SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Generali
Ufficio Gestione Rapporti Istituzionali
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

D.R. n. 3516/2023
Prot. n. 134325 del 21.12.2023

LA RETTRICE

VISTA la Legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 15, 19 e 20;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 65/2016 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca e Servizi, emanato con D.R. n. 1650 del 30.6.2020;

VISTO il Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza, emanato con D.R. n. 1141/21 del 28.04.2021;

VISTO il verbale n. 12 del 6.12.2023 (parere n. 4/2023), con il quale il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha espresso parere favorevole in merito all'adeguamento del Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca e Servizi, suggerendo di tenere conto della modifica proposta nel corso della seduta relativamente all'art. 3, comma 2, che viene rimodulato nel seguente modo: "*Esclusivamente nei Centri di ricerca e servizi che gestiscono e promuovono l'attività di ricerca istituzionale e i servizi di supporto alla didattica presso sedi decentrate della Sapienza, ai fini del coordinamento più efficiente di tali attività, il Comitato Direttivo è sostituito da un Comitato Ristretto composto da un rappresentante nominato dalla Giunta di ciascuna Facoltà avente corsi di studio attivi presso la sede decentrata, individuato tra i Direttori di Dipartimento o docenti afferenti al Centro. Al Comitato Ristretto si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per il Comitato Direttivo.*";

CONSIDERATO che la Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 7.12.2023, ha espresso parere favorevole in ordine alla modifica del Regolamento-Tipo del Centro di Ricerca e Servizi ed ha proposto di aggiungere, dopo il primo periodo dell'art. 3, comma 2, la seguente

precisazione: "*Fa parte del Comitato Ristretto il Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro*", con l'effetto che tale comma risulta così definitivamente riformulato: "*Esclusivamente nei Centri di ricerca e servizi che gestiscono e promuovono l'attività di ricerca istituzionale e i servizi di supporto alla didattica presso sedi decentrate della Sapienza, ai fini del coordinamento più efficiente di tali attività, il Comitato Direttivo è sostituito da un Comitato Ristretto composto da un rappresentante nominato dalla Giunta di ciascuna Facoltà avente corsi di studio attivi presso la sede decentrata, individuato tra i Direttori di Dipartimento o docenti afferenti al Centro. Fa parte del Comitato Ristretto il Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro. Al Comitato Ristretto si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per il Comitato Direttivo.";*

VISTE le delibere n. 320 del 12.12.2023 e n. 470 del 19.12.2023, con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, hanno, tra l'altro, approvato gli emendamenti apportati al Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca e Servizi

DECRETA

All'art. 3 del Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca e Servizi è aggiunto il seguente comma 2:

"Esclusivamente nei Centri di ricerca e servizi che gestiscono e promuovono l'attività di ricerca istituzionale e i servizi di supporto alla didattica presso sedi decentrate della Sapienza, ai fini del coordinamento più efficiente di tali attività, il Comitato Direttivo è sostituito da un Comitato Ristretto composto da un rappresentante nominato dalla Giunta di ciascuna Facoltà avente corsi di studio attivi presso la sede decentrata, individuato tra i Direttori di Dipartimento o docenti afferenti al Centro. Fa parte del Comitato Ristretto il Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro.

Al Comitato Ristretto si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per il Comitato Direttivo".
A decorrere dalla data del presente decreto, il Regolamento-Tipo dei Centri di Ricerca e Servizi, modificato nell'art. 3 mediante l'aggiunta del comma 2, è emanato nel testo allegato che ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.

F.to LA RETTRICE
Antonella Polimeni

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

REGOLAMENTO-TIPO DEI CENTRI DI RICERCA E SERVIZI

Art. 1 – Finalità

1.1 Il Centro ……. (nel seguito più brevemente richiamato Centro), istituito/confermato con DR n. ….. del ….. è un Centro interdipartimentale omologato come Centro di ricerca e servizi.

1.2 Il Centro persegue la finalità di promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare e/o la migliore utilizzazione delle risorse, le possibilità di ricerca e/o innovazione e/o formazione di competenze nei Dipartimenti di cui al successivo articolo, e nella Comunità Sapienza, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall'utenza interna (Amministrazione, Dipartimenti, Facoltà,) sia, eventualmente, dall'utenza esterna negli ambiti di propria competenza di seguito evidenziati:

- ……..
- ……..
- ……..

1.3 Il Centro è un centro di spesa dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1.4 Il Centro si avvale, per la gestione amministrativo-contabile, di un Responsabile Amministrativo Delegato secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

1.5 Il Centro di Ricerca e Servizi si avvale di risorse finanziarie proprie; inoltre, previa valutazione e approvazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinatario di un contributo di funzionamento a carico del bilancio universitario.

Art. 2 – Composizione

2.1 Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti (almeno due):

- ……
- ……
- ……

(N.B.*: La proposta di istituzione del Centro, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza, deve essere avanzata all'Amministrazione Centrale dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno da due o più Dipartimenti interessati, corredata della delibera di approvazione della*

proposta medesima adottata dal Consiglio di ciascun Dipartimento proponente.

La proposta deve indicare:

a) la denominazione del Centro;

b) un'adeguata e approfondita descrizione delle finalità volte a promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le possibilità di ricerca, innovazione e formazione di competenze nei Dipartimenti proponenti, e nella comunità Sapienza, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi e utilizzabili sia dall'utenza interna (Amministrazione, Dipartimenti, Facoltà,) sia eventualmente dall'utenza esterna negli ambiti di propria competenza;

c) la dimostrazione che i Dipartimenti richiedenti la costituzione del Centro abbiano già in essere rapporti di collaborazione con enti pubblici e/o privati di cui è richiesta la condivisione delle finalità scientifiche del costituendo Centro;

d) la presenza di adeguate competenze (comprovate da adeguati curricula di almeno due proponenti per Dipartimento aderente), che garantiscano al Centro: 1) la capacità di una costante produttività scientifica (tale da renderlo attrattivo nei confronti di collaborazioni esterne); 2) la possibilità di partecipare con un buon grado di successo alla richiesta di finanziamenti esterni, utili/necessari per il funzionamento del Centro e per la promozione delle sue iniziative;

e) i servizi da erogare nell'ambito delle proprie competenze;

f) le finalità del Centro che dovranno necessariamente non sovrapporsi alle finalità perseguite da altre strutture dell'Ateneo;

g) le risorse necessarie per l'avvio del Centro, garantite dai Dipartimenti costituenti per un importo non inferiore ad Euro 2.500,00, che ciascun Dipartimento si impegna a versare all'atto di istituzione del Centro medesimo;

h) le strutture disponibili (locali, laboratori, etc.) che si intendono destinare alle finalità del Centro;

i) l'elenco dei Direttori dei Dipartimenti o dei loro delegati in seno al costituendo Comitato Direttivo;

j) l'elenco dei docenti esperti (almeno 20) nel settore che contribuiranno all'attività del Centro;

k) il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti mettono a disposizione del Centro in grado di gestire i fondi economici afferenti al Centro e, dove necessario, le strumentazioni o piattaforme tecnologiche necessarie per il funzionamento del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;

l) i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;

m) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e risorse proprie di avviamento che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro;
n) la sede;
o) la durata prevista, comunque non superiore a 3 anni.;
p) l'approvazione da parte di ciascun Dipartimento interessato della proposta di Regolamento di funzionamento del nuovo Centro di Ricerca e Servizi).

Al fine di procedere all'istituzione del Centro, le informazioni e la documentazione di cui alle lettere dalla a) alla p) dovranno essere trasmesse all'Area Affari Generali per il necessario lavoro istruttorio.

I Dipartimenti costituenti dovranno compilare la scheda di istituzione di un Centro di Ricerca e Servizi allegata alle "Linee Guida metodologiche e procedure per la valutazione dell'efficienza dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e dei Centri di Ricerca e Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto" approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 130 del 7.4.2020 e successiva presa d'atto del Senato Accademico del 16.4.2020.

La proposta di istituzione, corredata del parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento e della Commissione Mista Centri e Consorzi, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria.

2.2 Al Centro possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti diversi da quelli che hanno dato origine al Centro. La richiesta di adesione, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, deve essere motivata, indicare le risorse finanziarie, umane, scientifiche e strumentali che il Dipartimento aderente intende mettere a disposizione del Centro e deve essere inviata al Direttore del Centro medesimo. Il Comitato Direttivo del Centro interessato si esprime in merito e, in caso favorevole, trasmette, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, la richiesta in questione all'Amministrazione Centrale per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.

I Dipartimenti aderenti dovranno compilare la scheda di adesione ad un Centro di Ricerca e Servizi allegata alle "Linee Guida metodologiche e procedure per la valutazione dell'efficienza dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e dei Centri di Ricerca e Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto" approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 130 del 7.4.2020 e successiva presa d'atto del Senato Accademico del 16.4.2020.

Art. 3 – Organi

3.1 Sono Organi del Centro:
- Il Direttore;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Consiglio tecnico-scientifico.

La partecipazione agli Organi del Centro non dà diritto ad alcun compenso.

3.2 Esclusivamente nei Centri di ricerca e servizi che gestiscono e promuovono l'attività di ricerca istituzionale e i servizi di supporto alla didattica presso sedi decentrate della Sapienza, ai fini del coordinamento più efficiente di tali attività, il Comitato Direttivo è sostituito da un Comitato Ristretto composto da un rappresentante nominato dalla Giunta di ciascuna Facoltà avente corsi di studio attivi presso la sede decentrata, individuato tra i Direttori di Dipartimento o docenti afferenti al Centro. Fa parte del Comitato Ristretto il Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro.

Al Comitato Ristretto si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per il Comitato Direttivo.

Art. 4 – Il Direttore

4.1 Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti costituenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti afferenti al Centro.

Le procedure per la sua individuazione sono attivate dal decano dei Direttori di Dipartimento che indice una seduta straordinaria del Comitato Direttivo a cui partecipano i Direttori di ciascun Dipartimento.

(N.B.: *sono designabili docenti in possesso di curriculum particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che in ogni caso lo ponga, all'interno della Sapienza, nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza*).

4.2 La nomina del Direttore è disposta con decreto del Rettore.

4.3 Il Direttore dura in carica un triennio e il suo mandato è rinnovabile per una sola volta consecutiva. La carica di Direttore del Centro è

incompatibile con quella di Direttore di altro Centro di spesa della Sapienza.

4.4 Il Direttore del Centro ha poteri di programmazione ed indirizzo che implicano, tra l'altro, la proposta in tema di assegnazione di risorse e di formazione del bilancio, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie.

4.5 Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico scientifico; egli ha, altresì, la funzione di datore di lavoro ai fini del decreto legislativo n. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

4.6 Il Direttore del Centro di Ricerca e Servizi, ferma restando l'adozione degli atti secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, può sottoscrivere gli atti negoziali con prevalente carattere di divulgazione e formazione aventi rilevanza esterna quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contratti e le convenzioni, con soggetti sia pubblici che privati, nazionali o internazionali.

4.7 Il Direttore convoca il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica. Il Direttore può procedere alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a tre giorni.

4.8 Il Direttore:

a) informa il Consiglio tecnico-scientifico sull'andamento della gestione del Centro;

b) fornisce indicazioni per l'elaborazione della proposta del budget annuale e triennale, a cura del Responsabile amministrativo delegato, da sottoporre al Comitato Direttivo, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

c) presenta annualmente al Consiglio tecnico-scientifico e successivamente al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione in ordine ai risultati conseguiti;

d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione del Responsabile amministrativo delegato, rimessi alla responsabilità esclusiva del medesimo, agli indirizzi impartiti nell'ambito del budget assegnato, secondo le vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 5 – Comitato Direttivo

5.1 Il Comitato Direttivo svolge funzioni di coordinamento del Centro.

5.2 Il Comitato Direttivo è espressione dei Dipartimenti di cui all'art. 2.1 e 2.2.; il Comitato Direttivo è composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o docenti di ruolo scelti tra gli afferenti al Centro in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti, nonché dal Responsabile amministrativo delegato del Centro, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato, mediante consultazione, tra il personale tecnico-amministrativo del Centro.

5.3 Alla designazione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo provvedono i Dipartimenti di cui all'art. 2 al momento dell'istituzione/adesioni/rinnovo.

5.4 Il Comitato Direttivo dura in carica per l'intera durata del Centro.

5.5 Il Comitato Direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale docente di ruolo universitario proposto in sede di istituzione/adesioni/rinnovo dai Dipartimenti di cui all'art. 2 (*non meno di 20 afferenti*) per svolgere attività presso il Centro. Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico, e ne fornisce comunicazione all'Amministrazione centrale.

5.6 Il Comitato Direttivo si esprime in merito alla richiesta di adesione avanzata da altri Dipartimenti diversi da quelli di cui all'art. 2.1 e, in caso favorevole, la trasmette all'Amministrazione Centrale per l'approvazione del Senato Accademico, previo parere della Commissione Mista Centri e Consorzi.

5.7 Alle attività del Centro non possono aderire, di norma, docenti che afferiscano contemporaneamente ad un altro Centro interdipartimentale; la richiesta motivata di adesione ad un altro Centro da parte di un docente deve essere approvata dal Senato Accademico.

5.8 Il Comitato Direttivo, sentito il Consiglio tecnico-scientifico, approva la proposta di budget annuale e triennale sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore, elaborata a cura del Responsabile amministrativo delegato, nonché la relazione generale sulle attività predisposte dal Direttore, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

5.9 Esso approva, altresì, i programmi scientifici e di sviluppo tecnologico, i contratti e le convenzioni, nonché le attività di formazione e di promozione (*ove applicabile*) e delibera sull'acquisizione di attrezzature

di rilevante entità e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca (ove esistenti) e degli eventuali servizi ad essi correlati.

5.10 Il Comitato Direttivo, in particolare:

a) approva il regolamento per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature, sentito il Consiglio tecnico-scientifico (*ove applicabile*);

b) approva, per quanto di competenza, le tariffe di accesso, sentito il Consiglio tecnico-scientifico (*ove applicabile*);

c) approva il piano di utilizzo delle attrezzature e la proposta del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

d) identifica i docenti e/o i tecnici referenti, responsabili delle varie attrezzature tecnologiche, sentito il Consiglio tecnico-scientifico;

e) approva, d'intesa con i Dipartimenti interessati, il piano di riparto delle spese di funzionamento tra i Dipartimenti medesimi, sentito il Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 6 – Consiglio tecnico-scientifico

6.1 Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato Direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo partecipante alle attività del Centro e dura in carica per l'intera durata del Centro. Il personale tecnico- amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale.

6.2 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro.

6.3 Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato Direttivo sulla proposta di budget annuale e triennale, sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca, sulle attività di formazione (*ove applicabile*), nonché sui servizi da erogare nell'ambito delle proprie competenze.

6.4 Esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.

6.5 Alle riunioni del Consiglio tecnico scientifico partecipa, con diritto di voto, il Responsabile amministrativo delegato, con funzioni verbalizzanti.

Art. 7 – Sede

7.1 Il Centro ha sede amministrativa presso i locali …… (*in locali da individuarsi a cura dei Dipartimenti costituenti, come indicato nella proposta di istituzione del Centro medesimo*).

7.2 Eventuali variazioni sono proposte dal Comitato Direttivo e sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti.

7.4 L'utilizzo e le modalità di accesso ai locali sono oggetto di apposito regolamento. Il regolamento è predisposto dal Comitato Direttivo, nel rispetto della vigente regolamentazione in materia, in collaborazione con le aree amministrative dell'Ateneo competenti per materia, per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione (ove applicabile).

Art. 8 – Responsabile Amministrativo Delegato (RAD)

8.1 Il Responsabile amministrativo delegato è nominato dal Direttore Generale e delegato dallo stesso alla gestione amministrativo-contabile del Centro.

8.2 In virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane a lui delegati, il Responsabile amministrativo delegato adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al Centro, ivi compresi gli atti che impegnano il Centro verso l'esterno.

8.3 Il Responsabile amministrativo delegato per quanto attiene gli aspetti di natura amministrativo-contabile:

a) adotta gli atti negoziali nel proprio ambito di competenza ai sensi degli articoli 4, 14 e 71 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dagli organi del Centro;

c) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti, anche degli organi collegiali;

d) elabora la proposta di budget annuale e triennale sulla base delle indicazioni del Direttore del Centro e coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività;

e) cura gli interventi di manutenzione di pertinenza del Centro;

f) è delegato all'esecuzione ed alla firma degli atti amministrativi funzionali alla realizzazione del programma di attività cui il budget comunicato dal Direttore Generale al Centro si riferisce;

g) con riferimento al ciclo attivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse e relativa conferma del budget fino alla emissione degli ordinativi di incasso, relativa sottoscrizione e trasmissione all'Istituto Cassiere, nonché dei relativi adempimenti fiscali e amministrativi; certifica la formale assegnazione dei contributi in ambito istituzionale o l'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte della struttura in ambito commerciale;

h) con riferimento al ciclo passivo, è responsabile di tutte le fasi del processo di acquisizione di beni e servizi inclusa la relativa gestione del budget; è pertanto responsabile della liquidazione delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruità, del collaudo se previsto, oltre che degli adempimenti fiscali ed amministrativi; provvede, altresì, alla predisposizione della documentazione a corredo degli ordinativi di pagamento;

i) è consegnatario dei beni immobili e mobili ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

j) assume atti inerenti l'organizzazione del lavoro del personale del Centro dedicato al supporto amministrativo-contabile e gestionale, sentito il Direttore;

k) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;

l) supporta il Direttore nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie organizzative connesse al Piano della performance;

m) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile del Centro, previa intesa col Direttore;

n) assume ogni altra specifica competenza e responsabilità indicata nel provvedimento di delega, oltre a quanto specificato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

o) trasmette ai responsabili amministrativi delegati dei Dipartimenti che costituiscono il Centro il budget annuale e triennale approvato dal Consiglio Direttivo.

8.4 Il RAD partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio tecnico-scientifico secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Funzionamento

9.1 Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile del Centro sono fissate dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università.

9.2 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo indicato dai Dipartimenti proponenti, nonché di

personale eventualmente individuato dal Direttore Generale sulla scorta di specifiche valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro.
L'assegnazione è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

9.3 Il Centro si avvale di risorse proprie; previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può essere destinatario di un contributo di funzionamento secondo quanto stabilito dall'art. 1.5 a carico del bilancio universitario da definirsi sulla scorta di un piano delle attività predisposto dal Direttore e approvato dal Comitato Direttivo.

9.4 Il Centro dispone, altresì, di tutti i beni assegnati e/o acquisiti con vincolo di destinazione per l'assolvimento delle funzioni correlate alle proprie attività istituzionali.

9.5 Il Centro ogni anno evidenzia in apposito documento approvato dal Comitato Direttivo:
a) l'incidenza-costo degli spazi/attrezzature messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, il Centro, al fine di dare contezza del proprio efficiente funzionamento, è tenuto a trasmettere ai Dipartimenti di rispettiva afferenza una rendicontazione annuale delle attività svolte.

9.6 I Consigli dei Dipartimenti aderenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvengano la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti. Analogamente il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi eventualmente sostenuti dall'Università.

9.7 Ove l'attività del Centro dia luogo a premialità, queste sono ripartite tra i Dipartimenti in relazione allo specifico apporto, previa definizione da parte del Comitato Direttivo.

Art. 10 – Durata

10.1 La durata del Centro è limitata al periodo stabilito all'atto della sua istituzione (non superiore a 3 anni).

10.2 Il rinnovo, acquisito il preliminare parere della Commissione Mista Centri e Consorzi, è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni

debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

(N.B.: *Ai fini del rinnovo, il Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Servizi deve deliberare sulla proposta di rinnovo, previa acquisizione delle delibere del Consiglio di ciascun Dipartimento afferente. In particolare, ogni Dipartimento deve confermare la propria adesione al Centro ed aggiornare l'elenco dei docenti ad esso afferenti e quello dei propri componenti nel Comitato Direttivo.*

Alla richiesta di rinnovo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale almeno cinque mesi prima dalla scadenza ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza, il Centro, affinché sia valutata la perdurante utilità per le finalità istituzionali e l'efficiente funzionamento dello stesso, dovrà allegare una relazione illustrativa della propria attività svolta nel triennio di riferimento, unitamente alla relativa documentazione, rispettando in modo tassativo quanto segue:

1) per quanto concerne i parametri di ordine economico-finanziario, il Centro deve indicare l'effettiva movimentazione contabile relativa al triennio d'interesse, con riferimento:
   1.1 ai finanziamenti esterni acquisiti su bandi competitivi nazionali e internazionali;
   1.2 ai finanziamenti esterni acquisiti per attività conto terzi.

Quanto ai parametri di ordine contabile, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi deve totalizzare, nel triennio di riferimento, una somma aritmetica media dell'importo dei finanziamenti esterni acquisiti su bandi competitivi nazionali e internazionali e dei finanziamenti esterni acquisiti per attività conto terzi non inferiore ad € 50.000,00.

2) Per quanto riguarda i parametri qualitativi, il Centro deve:
2.1 relazionare sui progetti di ricerca a cui partecipa il Centro;
2.2 descrivere le attività di terza missione svolte dal Centro e le conseguenti ricadute sul territorio;
2.3 specificare quali dei risultati delle ricerche hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
2.4 indicare le borse di dottorato e gli assegni di ricerca finanziati;
2.5 produrre l'elenco delle pubblicazioni, promosse direttamente dal Centro e/o curate dai docenti dei Dipartimenti afferenti al Centro, strettamente inerenti ad attività/finalità di ricerca del Centro;
2.6 produrre l'elenco degli eventi, congressi e seminari curati dal Centro;

2.7 relazionare in merito ai servizi erogati nell'ambito della propria attività.
Inoltre, il Centro deve comunicare:
a) i nominativi dei docenti afferenti al Centro con il corrispondente Dipartimento di appartenenza;
b) i nominativi dei docenti che compongono attualmente il Comitato Direttivo).

Il Centro dovrà compilare la scheda di rinnovo di un Centro di Ricerca e Servizi allegata alle "Linee Guida metodologiche e procedure per la valutazione dell'efficienza dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e dei Centri di Ricerca e Servizi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto" approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 130 del 7.4.2020 e successiva presa d'atto del Senato Accademico del 16.4.2020.

10.3 Il Centro sarà disattivato nei seguenti casi:
a) mancata richiesta di rinnovo da parte del Centro ai sensi dell'art. 28, comma 6, del Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza;
b) mancato raggiungimento dei parametri di cui all'art. 10, comma 2, nell'ambito della valutazione dell'istanza di rinnovo presentata dal Centro.

10.4 Nel caso di cui al precedente comma, il Centro è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della ripartizione delle poste finanziarie attive e passive della gestione contabile tra i Dipartimenti di riferimento del Centro da disattivare, nonché della redistribuzione delle linee di ricerca all'interno dei Dipartimenti medesimi, gli Organi Collegiali di Ateneo provvedono a nominare una Commissione ad hoc composta:
a) da un delegato del Rettore in qualità di coordinatore per quanto concerne la redistribuzione delle linee di ricerca;
b) dai direttori, o loro delegati, delle seguenti Aree dell'Amministrazione Centrale: Contabilità Finanza e Controllo di Gestione; Supporto alla Ricerca; Affari Generali, per le attività amministrative di rispettiva competenza.

10.5 Per quanto sopra, il Centro dovrà trasmettere all'Amministrazione centrale una dettagliata specifica in merito a:
- l'aggiornamento dei dati relativi ad eventuali crediti e/o debiti accertati;
- gli spazi che risultano assegnati e/o concessi dai Dipartimenti costituenti il Centro;
- l'elenco dei progetti di ricerca e i contratti per conto terzi ancora in corso con i corrispondenti nominativi dei referenti scientifici e dei relativi Dipartimenti cui afferiscono;

- l’elenco completo delle risorse (beni mobili, materiale bibliografico, attrezzature etc.) già in uso/dotazione al Centro con i rispettivi riferimenti inventariali;
- l’elenco del personale assegnato al Centro.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

11.1 Le pubblicazioni inerenti ad attività di ricerca del Centro debbono riportare l’espressa indicazione della Sapienza, del Centro e del/dei Dipartimento/i di afferenza primaria dell’autore/autori.

11.2 I Centri di Ricerca e Servizi già istituiti devono uniformare i rispettivi Regolamenti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento-Tipo entro un anno dalla sua emanazione.

11.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa interna ed esterna vigente.